

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N.11389/2021**

**per il COMUNE DI TORANO CASTELLO (C.F.: 80005730785)**, in persona del Sindaco l.r.p.t., sig. Lucio Franco Raimondo, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto e mandato in calce al ricorso iscritto al R.G. n.11389/2021, dall'Avv. Marco De Seta (C.F. DSTMRC78E21D086U) - *il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avv.marcodeseta@pec.giuffre.it, dichiarando di volere espressamente ricevere allo stesso indirizzo pec, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.16 e 16-sexies d.l. 179/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, eventuali notifiche o comunicazioni di cancelleria.* Con domicilio eletto in Rende, via G. Mameli 18, presso lo studio dell'Avv. Marco De Seta

**- ricorrente**

**Contro**

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri l.r.p.t.;
  - **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT**, in persona del l.r.p.t.;
- tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12; pec risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

**Nonché**

- **COMUNE DI LUNANO (C.F. 82001930419)**, in persona del l.r.p.t., *in proprio e quale ente ammesso al finanziamento inerente a "Bando Sport e Periferie 2020" giusta decreto del Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa*

comunale in Lunano, piazza della Libertà 11; indirizzo pec non risultante da REGINDE e risultante, quale indirizzo pec primario, dal pubblico elenco IPA: comune.lunano@emarche.it;

- **COMUNE DI NICOSIA (C.F. 81002210862)**, in persona del l.r.p.t., *in proprio e quale ente ammesso al finanziamento inerente a “Bando Sport e Periferie 2020” giusta decreto del Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021*, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale in Nicosia piazza Garibaldi 1; indirizzo pec non risultante da REGINDE e risultante, quale indirizzo pec primario, dal pubblico elenco IPA: protocollo@pec.comune.nicosia.en.it;

- **COMUNE DI MENDICINO (C.F. 00391910783)**, in persona del l.r.p.t., *in proprio e quale ente ammesso al finanziamento inerente a “Bando Sport e Periferie 2020” giusta decreto del Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021*, rappresentato e difeso, come in atti, dall’Avv. Vittorio Cavalcanti, con domicilio digitale: vittorio.cavalcanti@pec.giuffre.it

- **controinteressati**

**per l’annullamento:**

- 1) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport, pubblicato in data 25.03.2022 e tutti i relativi allegati pubblicati in pari data**, inerente l’Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie”, recante tra l’altro l’approvazione della nuova graduatoria dei progetti finanziati, rimodulata a seguito di riesame, nonché l’approvazione del nuovo allegato C), laddove figura sempre, come domanda di finanziamento ritenuta non ammissibile, quella presentata dall’Ente ricorrente;
- 2) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, nessuno escluso, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di**

ragione: note del 18.01.2022, del 02 e del 04.02.2022 e del 03.03.2022 concernenti le proposte di un elenco di richieste di contributo da trasmettere alla Commissione giudicatrice; note del RUP del 20.01.2022, del 02 e del 04.02.2022, nonché del 03.03.2022; comunicazione del 14.03.2022 del Presidente della Commissione giudicatrice; nota della Sottosegretaria allo Sport del 23.03.2022;

**2)** di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell'Ente ricorrente, ivi comprese le convenzioni frattanto eventualmente già sottoscritte con i soggetti destinatari dei finanziamenti, nonché gli eventuali provvedimenti di erogazione dei finanziamenti a beneficio dei soggetti stessi;

**3)** altresì, per quanto di ragione, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle convenzioni frattanto eventualmente stipulate per effetto del Decreto di cui sub 1) del primigenio ricorso e della graduatoria ivi allegata.

### **FATTO**

**1.** Giova reiterare che in data 13.07.2020 veniva pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport il "Bando Sport e Periferie 2020" finalizzato all'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie".

In particolare, la procedura atteneva alla selezione di interventi da finanziare volti alle seguenti finalità:

*a)* realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

*b)* diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

*c)* completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da

destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

All'art. 6 dell'allegato Avviso pubblico veniva prevista, da parte dei soggetti proponenti, l'allegazione tra l'altro del "progetto definitivo e/o esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50".

All'art. 8 veniva prevista l'esclusione solo dei progetti definitivi o esecutivi privi dell'atto di validazione.

**2.** Fra gli altri partecipava alla procedura il Comune di Torano Castello, il quale presentava il progetto di livello esecutivo per la riqualificazione dell'impianto sportivo di proprietà del medesimo Ente e situato in loc. Cornicelle.

Tale progetto veniva presentato completo di tutti gli elaborati previsti dal bando e dalla normativa dallo stesso richiamata.

L'Ente peraltro, con nota prot. 0005691 del 31.05.2021, ottemperava tempestivamente alla richiesta di soccorso istruttorio DPS-0007045-P-28 del 28.05.2021, inoltrata dal Dipartimento per lo Sport per constatata non leggibilità di alcuni file trasmessi.

**3.** Con successivo Decreto del 13.09.2021, il Dipartimento per lo Sport approvava la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, nonché, tra l'altro, l'elenco All. C) contenente le domande di finanziamento ritenute non ammissibili dalla Commissione.

In tale elenco figurava anche la domanda del Comune di Torano (*protocollo BANDO 2020002891*) con la seguente generica dicitura - *identica a tutte quelle apposte accanto alle altre domande escluse - "Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010"*.

Giacché tale dicitura, vista anche l'ampiezza dei richiami normativi, impediva di conoscere le specifiche carenze per le quali il progetto

era stato ritenuto “non conforme”, il Sindaco del Comune ricorrente, con nota del 16.09.2021, si premurava di richiedere le concrete motivazioni dell’esclusione del progetto presentato.

La missiva rimaneva priva di riscontro.

Il Comune, con istanza prot. 0009971 del 08.10.2021 trasmessa via pec in pari data, richiedeva altresì il rilascio della copia di tutta la documentazione determinante l’esclusione della propria domanda di finanziamento.

Visto il mancato riscontro anche a tale richiesta, l’Ente, a mezzo del proprio legale, in data 27.10.2021 inoltrava inutilmente nota di sollecito.

**4.** Successivamente, sul sito on line del Dipartimento per lo Sport, venivano pubblicati i verbali dei lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali, tra cui:

- il verbale n.38 del 02.08.2021 recante tra gli altri la valutazione del progetto presentato dal Comune ricorrente e nella cui tabella allegata compariva la medesima dicitura di cui al citato All. C) del Decreto Dipartimentale datato 13.09.2021;

- il verbale n.42 del 09.09.2021 con cui venivano proposte la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e l’elencazione delle domande escluse (all. 2), nella quale figurava il progetto dell’Ente ricorrente sempre con la medesima, generica, dicitura di cui sopra.

**5.** Con ricorso notificato il 10.11.2021 ed iscritto al R.G. n.11389/2021, il Comune di Torano Castello, impugnava il Decreto 13.09.2021, i relativi allegati ed i verbali di cui sub 4).

**6.** In seguito, il Dipartimento per lo Sport - Coordinatore del Servizio II, trasmetteva al Comune di Torano Castello la nota DPS0014311P del 23.11.2021, con cui si affermava che *“nel dettaglio la criticità escludente rilevata dalla Commissione giudicatrice nel corso delle*

*proprie ampie ed articolate valutazioni, come noto legittimamente discrezionali, è stata la diffusa carenza di elaborati architettonici e di dettaglio rappresentanti la proposta progettuale (anche considerando i files progettuali risultati apribili all'esito del soccorso istruttorio espletato, segnatamente file parte 1, file parte 2, file parte 3)".*

La nota veniva impugnata dal Comune di Torano Castello con motivi aggiunti notificati il 21.01.2022 e depositati il 27.01.2022.

**7.** Tempo dopo - a seguito sia di diverse istanze di riammissione, sia di ordinanze di accoglimento di alcune istanze cautelari avanzate da taluni concorrenti - veniva approvata, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, pubblicato in data 25.03.2022, la nuova graduatoria finale (all. A) dei progetti ammessi, graduatoria comprensiva di progetti in precedenza esclusi o ritenuti non ammissibili.

Venivano inoltre approvati i nuovi elenchi delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili per difformità rispetto alla lex specialis (All. B) e delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili dalla Commissione (All. C).

In quest'ultimo allegato C) figurava sempre il progetto presentato dall'Ente ordierno ricorrente, con la medesima generica ed illegittima dicitura: *"Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010.*

Pertanto, si impugna, ad ogni buon fine, anche tale nuovo decreto di approvazione e gli allegati anzidetti, per i seguenti

### **MOTIVI**

Giacché i nuovi atti e provvedimenti qui impugnati- *ed in particolare l'elenco di cui all'allegato C* - nulla aggiungono sul piano motivazionale e confermano, per il Comune di Torano Castello, la generica dicitura già richiamata in fatto ed uguale per tutti gli altri

progetti non ammessi, si rimanda integralmente alle censure di cui al primigenio ricorso, alla memoria del 30.11.2021, nonché ai motivi aggiunti notificati il 21.01.2022.

Si ripropongono e trascrivono, di seguito, i motivi di cui al ricorso di primo grado:

**“1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 8, 9, 10 E 10 BIS L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, MUTUA COLLABORAZIONE, AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.**

*Un primo aspetto di illegittimità nell’inopinata esclusione della domanda di finanziamento inoltrata dall’Ente si riscontra nella totale omissione delle garanzie partecipative di cui agli artt.7, 8, 9, 10 e 10 bis L. 241/1990.*

*Omissione che si appalesa vieppiù grave ove si consideri che:*

- *la non ammissione si è basata, come in seguito meglio si dirà, su una motivazione del tutto “apparente”, da cui emerge l’impossibilità di conoscere le reali ragioni della determinazione;*
- *nonostante le reiterate richieste, l’Ente non ha ricevuto alcun necessario chiarimento e nemmeno ha trovato riscontro alla propria istanza ostensiva.*

*Se il Comune fosse stato preavvisato intorno all’esclusione del proprio progetto, avrebbe potuto apportare validi elementi ed argomentazioni a sostegno dell’assoluta validità, completezza e pregio degli elaborati presentati, sì da corroborare un’istruttoria che, per quel che emerge per tabulas, si appalesa alquanto superficiale e “sommara”.*

*Tale condotta appare invero sintomatica di un modo di procedere tutt’altro che improntato a trasparenza, correttezza e mutua collaborazione in ambito procedimentale, con violazione dell’art. 1 della L. 241/1990.*

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2016, NONCHE' DELL'ART. 24 E SS. E DELL'ART. 33 E SS. D.P.R. N.207/2010. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELL'AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2020". MANIFESTA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, MUTUA COLLABORAZIONE, AFFIDAMENTO e FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.**

*2.1. Senza recedere da quanto rilevato in via assorbente nel motivo sub 1), l'esclusione de qua agitur appare inficiata da una plateale carenza di motivazione.*

*Pare qui superfluo riportare il noto disposto dell'art. 3, comma 1, della L.241/1990:*

*"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".*

*Si mostra senz'altro contraria a tale disposto la generica dicitura "Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010", che, senza ulteriori specificazioni, compare, come già premesso, sia nelle tabelle ed elenchi dei verbali n.38 e n.42 della Commissione valutatrice, sia nell'All. C del Decreto datato 13.09.2021.*

*Dalla dicitura, invero, non possono evincersi le specifiche carenze o difformità - quindi i presupposti di fatto - che hanno indotto la Commissione a ritenere il progetto non valido.*



*Né tali presupposti di fatto possono ricavarsi dai richiami normativi figuranti nella dicitura, richiami che abbracciano l'intera normativa sulla progettazione in tema di contratti pubblici e sono comunque così estesi (si veda peraltro la dizione "... e seguenti" e l'omessa precisazione dei commi) da non far oggettivamente capire cosa esattamente sia stato ritenuto "non conforme" nel progetto esecutivo in questione. Sicché, a conti fatti, mancano anche le puntuali "ragioni giuridiche" che il detto art. 3 esige.*

*In buona sostanza, tale apparente e tautologica "motivazione" - che non è affatto di evidenza "analitica", come erroneamente asserito nell'impugnato Decreto 13.09.2021 - impedisce qualsiasi adeguata difesa in sede giurisdizionale.*

*Ad ulteriore conferma della carenza motivazionale, l'identica dicitura di cui sopra, come già anticipato, compare per tutti gli altri progetti non ammessi.*

*Epperò - visto che la motivazione deve essere sufficientemente analitica da dar conto delle ragioni fattuali e giuridiche che hanno determinato la decisione sul particolare e distinto caso concreto - non se ne può concepire una "valida" per tutti.*

*Da qui la conclamata - e non altrimenti superabile - genericità.*

*E' noto, in proposito, che "la motivazione del provvedimento non può mai ridursi ad un mero e vuoto simulacro e ciò a pena di compromettere i principi di legalità, di trasparenza e di buona amministrazione che sono a fondamento della l. n. 241 del 1990" (TAR Napoli, sez. V, 06/05/2015, n.2500; v. anche ex multis sull'illegittimità della motivazione generica del provvedimento espulsivo da una procedura concorsuale, TAR Milano, sez. II, 03/06/2003, n.2420; TAR Aosta, 22/05/1998, n.67).*

*E' altrettanto noto che "la funzione propria della motivazione è consentire al destinatario del provvedimento di ricostruire l' iter logico -*

giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione dell'atto e le ragioni ad esso sottese, al fine ultimo di verificare se il potere sia stato correttamente esercitato” (T.A.R. Trento, sez. I, 19/12/2019, n.175). Nel caso in esame, per quanto dedotto, non è possibile operare tale essenziale verifica.

In un caso analogo di documentazione ritenuta non conforme o incompleta nell'ambito di un concorso pubblico, si è osservato che la motivazione tautologica ricorre laddove “si afferma ciò che evidentemente occorrerebbe dimostrare e cioè la pretesa carenza di requisiti indicati dal bando che l'ente aveva l'obbligo di indicare in modo preciso e puntuale in relazione alle previsioni del bando di concorso. Il discorso giustificativo è dunque non conforme al paradigma normativo di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 secondo cui "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria"” (TAR Campobasso, sez. I, 10/07/2013, n.467).

Anche nel caso che ci occupa si asserisce una generica non conformità all'art. 23 del Codice Appalti (articolo composto da ben 16 commi) ed agli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 “e seguenti” del DPR n.207/2020, senza in alcun modo puntualizzare e dimostrare le particolari carenze e/o difformità rinvenute.

La carenza di motivazione lascia trasparire un'altrettanto evidente carenza di istruttoria da parte dell'Amministrazione. Con l'inevitabile affiorare pure degli elementi sintomatici di cui in epigrafe.

**2.2.** Il punto sub 2.1) assume valore dirimente.

Ad ogni modo, pur nell'oggettiva impossibilità di approntare qualsivoglia mirata difesa nel merito degli sconosciuti motivi per i quali il progetto è stato ritenuto “non conforme”, va rilevata l'assoluta validità e completezza del progetto esecutivo presentato dal Comune di

*Torano Castello, in relazione alla natura e tipologia dell'intervento proposto.*

*A tal proposito, in ossequio ai punti a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 6 del bando, l'Ente ha presentato:*

**a)** *la Relazione Descrittiva sulle modalità di gestione dell'impianto sportivo (Tav. A), con cui si è diffusamente evidenziato quanto richiesto dal bando;*

**b)** *l'elaborato sulla "Stima dei costi" di gestione e manutenzione (Tav. B), con evidenza del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi gestionali e manutentivi e relativa sostenibilità. Il tutto corredato con tavole illustrative e tabelle tecnico-economiche sul rapporto costi-benefici;*

**c)** *il progetto composto da n.24 tavole/elaborati (che si allegano ad ogni buon conto), di livello esecutivo conforme all'art. 23 del Codice Appalti, nonché completo di tutti i dettagli delle lavorazioni da realizzare e sviluppato ad un livello di definizione tale da indentificare ogni elemento nella forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è altresì conforme all'intera normativa di riferimento ed all'art. 33 e ss. DPR n.207/2010 e contiene tra l'altro le relazioni specialistiche inerenti le distinte opere e lavorazioni da realizzare e tutti gli elaborati richiesti in subiecta materia;*

**d)** *il provvedimento di validazione del progetto esecutivo ex art. 26 D.Lgs n.50/2016 e la deliberazione di G.C. n.144/2020 di approvazione del medesimo progetto.*

**2.3.** *Senza recedere dalle trancianti censure di cui ai punti sub 2.1) e 2.2), anche nella denegata ipotesi in cui fossero per absurdum scorgibili taluni aspetti (ad oggi sconosciuti) di non conformità rispetto alla normativa richiamata nella dicitura de qua agitur, la domanda di finanziamento in oggetto non potrebbe essere esclusa in ragione delle prescrizioni dell'allegato Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020",*

*costituente, come è noto, autovincolo per l'Amministrazione.*

*Infatti, seppur l'art. 6 dell'Avviso prevede l'allegazione di un progetto definitivo o esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, tale adempimento non è previsto a pena di esclusione.*

*Le cause di esclusione sono invece previste specificamente nell'art. 8 (appositamente rubricato) del bando, laddove, in relazione al progetto definitivo o esecutivo, la sanzione espulsiva viene prevista solo nel caso di mancanza dell'atto di validazione.*

*I casi enumerati dall'articolo in esame vanno intesi in senso tassativo, non potendo prestarsi ad alcuna interpretazione "estensiva", in ossequio al principio generale del favor participationis.*

*Per giunta, il bando non richiama affatto le norme di cui al DPR n.207/2010.*

*Ciò posto, nel caso del Comune ricorrente, non ricorre alcuna ipotesi espulsiva, visto che l'Ente ha tra l'altro presentato (come da documentazione allegata) verbale datato 27.10.2020 di validazione del progetto esecutivo ex art. 26 del Codice Appalti.*

*Cosicché vanno ritenute contrarie alla lex specialis e dunque illegittime le affermazioni della Commissione di valutazione di cui al verbale n.1 del 12.11.2020, secondo cui:*

- il bando richiederebbe, "a pena di esclusione", la presentazione del progetto definitivo o esecutivo "redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50" e di conseguenza, per i progetti non conformi, si dovrebbe procedere alla loro esclusione;*
- si dovrebbe procedere al "declassamento" ed alla non attribuzione del punteggio del progetto "presentato e dichiarato "ESECUTIVO" dal proponente" e non redatto secondo il detto art. 23.*

*La Commissione valutatrice è del resto anch'essa vincolata alla lex specialis e non può concepire cause di esclusione non previste dal bando (cfr. TAR Trieste, 21 dicembre 2002, n. 1086).*

Si trascrivono e ripropongono qui di seguito le censure di cui ai motivi aggiunti notificati il 21.01.2022:

**“1. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DEL BANDO “SPORT E PERIFERIE 2020”. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.**

*Un primo profilo di illegittimità della nota de qua agitur datata 23.11.2021 si riscontra nella parte in cui - recando un inedito assunto sulle ragioni dell’esclusione della proposta progettuale dell’Ente ricorrente - proviene da un ufficio/organo del tutto incompetente, ossia il Coordinatore del Servizio II del Dipartimento per lo Sport.*

*Al contrario, l’art. 9 del bando (all. 12 del fascicolo del ricorso) dispone, tra l’altro, che “La valutazione delle richieste risultate ammissibili (come quella del Comune odierno ricorrente, ndr) è effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, formata da sette soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza, di cui uno con funzioni di Presidente, nominata con decreto del Capo dell’Ufficio per lo sport”.*

*Sicché, in ragione delle chiare disposizioni della lex specialis, gli Uffici del Dipartimento dello Sport, così come non hanno competenza e legittimazione alcuna a valutare i progetti presentati, parimenti non possono averla nel motivare sulle presunte rilevate carenze dei progetti stessi.*

*Né può avere rilievo l’affermazione di cui alla nota stessa, secondo cui si tratterebbe di “criticità escludente rilevata (sic) dalla Commissione giudicatrice”.*

*Siffatto assunto, che si contesta, non risulta suffragato da alcun verbale e documentazione proveniente dalla competente Commissione.*

*Di conseguenza, le affermazioni di cui alla nota in questione rimangono dei meri - generici ed illegittimi, per quanto si dirà - assunti per nulla*

*attribuibili all'unico e solo organo competente a verificare/valutare i progetti, ossia la Commissione, appositamente nominata, di cui all'art. 9 del bando.*

*Così come non vi è connessione alcuna tra la nota de qua e gli asserti ivi contenuti da un lato ed i già impugnati verbali promananti dalla Commissione giudicatrice, dall'altro.*

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. INAMMISSIBILE MOTIVAZIONE POSTUMA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2016, NONCHE' DELL'ART. 24 E SS. E DELL'ART. 33 E SS. D.P.R. N.207/2010. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELL'AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2020". MANIFESTA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, MUTUA COLLABORAZIONE, AFFIDAMENTO e FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.**

*2.1. Senza recedere da quanto evidenziato nel motivo sub 1), si rileva ad ogni modo che la nota reca un'inammissibile motivazione postuma in pendenza di ricorso.*

*Al riguardo, è noto che, in corso di giudizio, la carenza motivazionale è rimediabile dall'Amministrazione solo attraverso gli atti del procedimento, nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 10/05/2021, n.3666; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984).*

*Deve trattarsi naturalmente degli atti dell'istruttoria che ha preceduto il provvedimento amministrativo, non potendo ammettersi una motivazione che segue, anziché precedere, il provvedimento (cfr. TAR Basilicata, sez. I, 08/04/2021, n.296). Altrimenti, si snaturerebbe*

*l'obbligo di motivazione quale presidio essenziale del diritto di difesa. Del resto, "La motivazione del provvedimento costituisce ... "l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata" (Consiglio di Stato, III, 30 aprile 2014, n. 2247), e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio" (Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2018, n. 5291). Rimane pertanto la carenza di motivazione già censurata con il secondo motivo, punto 2.1, del primo ricorso, al quale si rimanda e che di seguito si trascrive:*

***"2.1.** Senza recedere da quanto rilevato in via assorbente nel motivo sub 1), l'esclusione de qua agitur appare inficiata da una plateale carenza di motivazione.*

*Pare qui superfluo riportare il noto disposto dell'art. 3, comma 1, della L.241/1990:*

*"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".*

*Si mostra senz'altro contraria a tale disposto la generica dicitura "Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010", che, senza ulteriori specificazioni, compare, come già premesso, sia nelle tabelle ed elenchi dei verbali n.38 e n.42 della Commissione valutatrice, sia nell'All. C del Decreto datato 13.09.2021.*

*Dalla dicitura, invero, non possono evincersi le specifiche carenze o*

*difformità - quindi i presupposti di fatto - che hanno indotto la Commissione a ritenere il progetto non valido.*

*Né tali presupposti di fatto possono ricavarsi dai richiami normativi figuranti nella dicitura, richiami che abbracciano l'intera normativa sulla progettazione in tema di contratti pubblici e sono comunque così estesi (si veda peraltro la dizione "... e seguenti" e l'omessa precisazione dei commi) da non far oggettivamente capire cosa esattamente sia stato ritenuto "non conforme" nel progetto esecutivo in questione. Sicché, a conti fatti, mancano anche le puntuali "ragioni giuridiche" che il detto art. 3 esige.*

*In buona sostanza, tale apparente e tautologica "motivazione" - che non è affatto di evidenza "analitica", come erroneamente assertito nell'impugnato Decreto 13.09.2021 - impedisce qualsiasi adeguata difesa in sede giurisdizionale.*

*Ad ulteriore conferma della carenza motivazionale, l'identica dicitura di cui sopra, come già anticipato, compare per tutti gli altri progetti non ammessi.*

*Epperò - visto che la motivazione deve essere sufficientemente analitica da dar conto delle ragioni fattuali e giuridiche che hanno determinato la decisione sul particolare e distinto caso concreto - non se ne può concepire una "valida" per tutti.*

*Da qui la conclamata - e non altrimenti superabile - genericità.*

*E' noto, in proposito, che "la motivazione del provvedimento non può mai ridursi ad un mero e vuoto simulacro e ciò a pena di compromettere i principi di legalità, di trasparenza e di buona amministrazione che sono a fondamento della l. n. 241 del 1990" (TAR Napoli, sez. V, 06/05/2015, n.2500; v. anche ex multis sull'illegittimità della motivazione generica del provvedimento espulsivo da una procedura concorsuale, TAR Milano, sez. II, 03/06/2003, n.2420; TAR Aosta, 22/05/1998, n.67).*



*E' altrettanto noto che "la funzione propria della motivazione è consentire al destinatario del provvedimento di ricostruire l' iter logico - giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione dell'atto e le ragioni ad esso sottese, al fine ultimo di verificare se il potere sia stato correttamente esercitato" (T.A.R. Trento, sez. I, 19/12/2019, n.175). Nel caso in esame, per quanto dedotto, non è possibile operare tale essenziale verifica.*

*In un caso analogo di documentazione ritenuta non conforme o incompleta nell'ambito di un concorso pubblico, si è osservato che la motivazione tautologica ricorre laddove "si afferma ciò che evidentemente occorrerebbe dimostrare e cioè la pretesa carenza di requisiti indicati dal bando che l'ente aveva l'obbligo di indicare in modo preciso e puntuale in relazione alle previsioni del bando di concorso. Il discorso giustificativo è dunque non conforme al paradigma normativo di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 secondo cui "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria"" (TAR Campobasso, sez. I, 10/07/2013, n.467).*

*Anche nel caso che ci occupa si asserisce una generica non conformità all'art. 23 del Codice Appalti (articolo composto da ben 16 commi) ed agli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 "e seguenti" del DPR n.207/2020, senza in alcun modo puntualizzare e dimostrare le particolari carenze e/o difformità rinvenute.*

*La carenza di motivazione lascia trasparire un'altrettanto evidente carenza di istruttoria da parte dell'Amministrazione. Con l'inevitabile affiorare pure degli elementi sintomatici di cui in epigrafe".*

**2.2.** *Ferme le dirimenti osservazioni di cui sopra, va contestata altresì l'affermazione secondo cui le "ampie ed articolate valutazioni" della Commissione - che non sussistono affatto e di cui comunque non*

*risulta nulla agli atti del procedimento - sarebbero “legittimamente discrezionali”.*

*Invero - lo si reitera - ciò che nella presente sede giurisdizionale viene censurato non è l'erronea attribuzione di un determinato punteggio ovvero un punteggio non “comprensibile” dal punto di vista della motivazione, bensì la decisione (priva di concreta e sostanziale motivazione) di non ammettere affatto il progetto del Comune alla successiva fase di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.*

*L'Amministrazione pertanto non può trincerarsi dietro la “discrezionalità” della Commissione.*

*Il Collegio esaminatore infatti non deve operare nel caso di specie alcuna valutazione sul pregio di un'offerta tecnica ma deve limitarsi a verificare la conformità del progetto ai dettami normativi.*

*Trattasi quindi di una verifica oggettiva dove non trova approdo alcun opinabile criterio “tecnico/valutativo”.*

*Inoltre, la nota impugnata - inammissibile ai fini motivazionali, come già detto - finisce comunque per recare anch'essa una motivazione meramente apparente e quindi contrastante con il dettato di cui all'art. 3 L. 241/1990, in quanto, asserendo una generica assenza “diffusa” di “elaborati architettonici e di dettaglio”, ancora una volta impedisce di capire esattamente quali specificazioni mancherebbero in seno alla proposta progettuale presentata.*

**2.3.** *Ad ogni modo, la carenza di elaborati di dettaglio asserita nella nota impugnata non sussiste, giacché, come già evidenziato nel ricorso e nella memoria datata 30.11.2021, il progetto esecutivo è stato elaborato del pieno rispetto della normativa di riferimento, sì da poter essere valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto dal bando.*

*E difatti l'art. 33 del DPR n.207/2010:*

*- prevede la relazione generale ed il progetto è stato corredato dalla*

*relazione generale;*

*- prevede le relazioni specialistiche ed il progetto è stato corredato da: relazione specialistica ambientale, relazione specialistica relativa all'impianto di ventilazione meccanica controllata, relazione specialistica dell'impianto di ventilazione di illuminazione calcio a 11; nonché relazione specialistica dell'impianto solare termico (v. tavole progettuali in atti);*

*- prevede gli elaborati grafici delle strutture e degli impianti. Il progetto è stato corredato da: planimetria dello stato di fatto, planimetria dello spogliatoio, planimetria tracciamento, planimetria drenaggio, pianta schemi impianto solare, pianta schemi UTA, particolari costruttivi ( v. tavole progettuali in atti);*

*- prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti. Il progetto è stato corredato dalla relazione e calcoli illuminotecnici ( v. tavole progettuali in atti);*

*- prevede il piano di manutenzione delle opere e delle sue parti. In relazione al progetto presentato, tale piano è contenuto nelle relazione descrittiva delle modalità di gestione (all. 18 del ricorso) e nella stima dei costi (all. 19 del ricorso);*

*- prevede il piano di sicurezza e di coordinamento. Al riguardo, il progetto è corredato dal PSC, costi della sicurezza e costi della sicurezza del PSC ( v. allegati progettuali in atti);*

*- prevede il computo metrico ed il progetto è stato munito di computo metrico;*

*- prevede il quadro economico ed il progetto è stato munito del quadro economico;*

*- prevede il cronoprogramma ed il progetto è stato munito del cronoprogramma;*

*- prevede l'elenco dei prezzi unitari ed il progetto è stato munito dell'elenco dei prezzi unitari;*

- prevede lo schema di contratto ed il progetto è stato munito dello schema di contratto;

- prevede il capitolato speciale d'appalto ed il progetto è stato munito di tale capitolato.

Per quanto concerne il piano particellare di esproprio, quest'ultimo non andava elaborato trattandosi di impianto ricadente su area di proprietà comunale, come evidenziato nella relazione tecnica generale (all. 20 del ricorso).

Gli elaborati presentati definiscono l'opera in ogni loro dettaglio (anche architettonico, strutturale ed estetico), nonché nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni CONI, FIGC e LND.

Laddove è stato richiesto il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo della vita sono state presentate:

a) Relazione descrittiva di gestione che prevede le opere da realizzare (erba sintetica, impianto solare termico, illuminazione, ventilazione meccanica e gli obiettivi in merito alla fruibilità ed alla maggiore partecipazione alle attività sportive);

b) Stima dei costi. La manutenzione suddivisa come manutenzione ordinaria e straordinaria è stata trattata nella relazione dei costi mettendo in evidenza i benefici e la redditività dell'impianto mediante indici economici-finanziari (VAN, benefici, costi di esercizio per la manutenzione ordinaria e costi di manutenzione straordinaria).

Ad ogni buon conto, in merito ai dettagli anche architettonici delle opere/lavorazioni da eseguire, si vedano ad esempio:

- elaborato tav. 9 (all. 28 del ricorso);

- elaborato tav. 10 (all. 29 del ricorso), dove sono riportati i particolari e le misure del manto in erba sintetica e delle opere di drenaggio superficiale e recinzione;

- elaborato tav. 11 (all. 30 del ricorso), riportante lo schema e le pendenze del drenaggio;

- elaborati tav. 12 e 13 (all.ti 31 e 32 del ricorso), riportanti i particolari dell'impianto solare termico;

- l'elaborato tav. 14 (all. 33 del ricorso) recante i minimi dettagli costruttivi delle opere progettate (nuovo rivestimento del campo da calcio, pali delle porte del campo da calcio, fari di illuminazione, pozzetti, drenaggio perimetrale, ecc.).

Si rimanda integralmente al primo ricorso ed alla memoria del 30.11.2021”.

#### **ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Nondimeno, le illegittimità rilevate nei motivi che precedono si sono riverberate sui nuovi e conclusivi provvedimenti qui impugnati, non essendo revocabile in dubbio che l'atto conclusivo risente, in via derivata e con effetto caducante, dell'illegittimità di una sua fase precedente (C.d.S., sez. V, 22.02.2002, n. 1088).

**IN VIA ISTRUTTORIA, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.**, si chiede che l'Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati.

Si reitera la richiesta di espletamento di verifica ovvero consulenza tecnica d'ufficio che accerti la definizione della proposta progettuale presentata dal Comune di Torano Castello come esecutiva ai sensi di legge.

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e di formulare ulteriori istanze istruttorie.

#### **p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti notificati il 21.01.2022 e dei presenti motivi aggiunti, con le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio, con distrazione.

Si conferma, ai fini fiscali, il valore indeterminabile della presente

causa.

Documenti come da indice del fascicolo.

Rende, 19.05.2022

Avv. Marco De Seta

Firmato  
digitalmente da

**MARCO DE  
SETA**

CN = DE SETA  
MARCO  
C = IT